



Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.

Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

AVVISO ALLA CLIENTELA VARIAZIONE UNILATERALE GENERALIZZATA

Proposta di modifica unilaterale del Contratto di Conto Corrente “Adeguamento dei contratti in essere alle disposizioni contenute nel Regolamento Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) n. 2024-04 “Regolamento in materia di operazioni di pagamento (SEPA) e s.m.i.”

Si informa la Gentile Clientela che Banca di San Marino S.p.A., in conformità al Regolamento BCSM n.2024-04 “Regolamento in materia di operazioni di pagamento (SEPA)”, così come successivamente modificato dal Regolamento n. 2025-03, ha provveduto a integrare le disposizioni contenute nel Contratto di Conto Corrente, dei servizi aggiuntivi e delle operazioni di pagamento.

Il suddetto Regolamento, entrato in vigore in data 1° dicembre 2024, sostituisce il Regolamento n.2013-05 “Ingresso nell’Area Unica dei pagamenti in Euro (SEPA)” e integra le disposizioni del Regolamento n.2020-04 “Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (Istituti di pagamento e IMEL)”.

Nello specifico il provvedimento aggiorna la regolamentazione di settore rispetto alle integrazioni introdotte con il Regolamento (UE) 886/2024 in materia di bonifici istantanei (bonifici da eseguire entro pochi secondi, H24 e in qualsiasi giorno di calendario) e con il Regolamento (UE) 1230/2021 (abrogativo e sostitutivo del Reg. CE 924/2009), in materia di pagamenti transfrontalieri.

La nuova normativa, in particolare:

- prevede che, dal **9 gennaio 2025**, tutti i conti di pagamento offerti dalle banche dell’area euro, su cui possono essere ricevuti bonifici ordinari, siano abilitati anche alla ricezione di bonifici istantanei;
- **consente alle Banche sammarinesi di avviare il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro, entro il termine del 9 luglio 2027, in base alle indicazioni ricevute dall’European Payments Council per i PSP dei Paesi SEPA che non sono membri dell’UE o facenti parte dello Spazio Economico Europeo;**
- **stabilisce che, sino alla data del 09 luglio 2027, le disposizioni aventi ad oggetto i Servizi di Verifica del Beneficiario (cosiddetto VoP), sia per i bonifici in ingresso che in uscita, non trovano applicazione nella Repubblica di San Marino, così come per tutti i Paesi che, pur adottando l’euro ed essendo aderenti al SEPA, non sono membri dello Spazio Economico Europeo.**

Nelle more della definizione del percorso di adesione al VoP, le Banche sammarinesi continueranno a garantire l’operatività dei bonifici SEPA, mantenendo elevati standard di sicurezza e controllo.

Per tale motivo, la Banca di San Marino S.p.A., con la presente, intende informare espressamente la propria Clientela della temporanea indisponibilità del servizio VoP, precisando che BCSM ha già avviato le opportune iniziative per favorirne l’accesso dei PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) sammarinesi.

Per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato del 6 ottobre 2025 “Servizi di pagamento: precisazioni in materia di verifica del beneficiario (VOP)” pubblicato sul sito di Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Inoltre, a decorrere dal **20 aprile 2026** il servizio di bonifico istantaneo in invio sarà disponibile ed operativo, senza necessità di ulteriori espresse richieste di attivazione sul suo conto corrente. Tramite il proprio web banking, il Cliente avrà la possibilità di modificare, in diminuzione, in ogni momento l’importo massimo trasferibile predefinito, riducendo in tal modo l’importo fino ad azzerarlo. Il Cliente potrà chiedere in ogni momento **ed a proprio rischio**, l’aumento del massimale rivolgendosi alla propria Filiale, che resta a disposizione anche per disattivare in via definitiva il servizio di Bonifico istantaneo.

La presente Variazione Unilaterale Generalizzata è stata comunicata alla Banca Centrale della Repubblica San Marino, ai sensi e per gli effetti dell’articolo X.IV.20 del Regolamento n. 2007/07 della raccolta del risparmio

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISM5M

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell’articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.



Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.
Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

e dell'attività bancaria e s.m.i, come espressamente previsto dal Regolamento n. 2025/03 e dal Regolamento 2026-01.

Si ricorda alla Gentile Clientela che il termine per l'esercizio del diritto di recesso senza spese, e con effetto in qualunque momento fino alla data in cui le modifiche di cui sopra saranno applicate, è di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della Banca Centrale.

Ove la Gentile clientela non eserciti il diritto di recesso entro il suddetto termine, le modifiche sopra descritte si intenderanno accettate ed approvate.

Le Filiali di riferimento restano a completa disposizione della Clientela per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti.

Di seguito una sintesi delle modifiche sostanziali apportate al Contratto di Conto Corrente al Contratto Servizio di Internet Banking nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 2020/04 dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (Istituti di Pagamento e IMEL) e del Regolamento n. 2024/04 in materia di operazioni di pagamento (SEPA) emanati da Banca Centrale".

MODIFICHE CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

Documento di Sintesi delle Condizioni Economiche	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
	Definizioni di nuova previsione	Vedi tabella sotto riportata

	Interni BSM			Banche RSM			Banche SEPA		
	Sportello	Internet banking	Ordine permanente	Sportello	Internet banking	Ordine permanente	Sportello	Internet banking	Ordine permanente
Ordinario/Isontaneo	€ <B_SP_100_C000_CF>	€ <B_TE_160_C000_CF>	€ <B_OP_160_C000_CF>	€ <B_SP_150_C000_CF>	€ <B_TE_150_C000_CF>	€ <B_OP_150_C000_CF>	€ <B_SP_100_C000_CF>	€ <B_TE_100_C000_CF>	€ <B_OP_100_C000_CF>

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISM5M

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell'articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.



Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.

Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

Sezione A – Norme che disciplinano il rapporto Banca - Cliente	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
Art.22	Integrazione /modifica articolo ai sensi del Regolamento 2024/04	<p>La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le clausole contenute nel presente contratto. La Banca può rifiutarsi di eseguire tali incarichi, qualora ricorra un giustificato motivo, dandone tempestiva comunicazione al Cliente nelle forme concordate e specificando il motivo medesimo.</p> <p>In relazione agli incarichi assunti, la Banca può farsi sostituire o avvalersi nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, al quale è tenuta a trasmettere tempestivamente gli ordini, vigilando sulla regolarità e sulla correttezza della relativa attività. In tali casi l'autorizzazione al consenso e/o trattamento dei dati relativi all'operazione si considera implicito nella richiesta di esecuzione dell'incarico.</p> <p>Il Cliente si obbliga fin d'ora a fornire alla Banca ogni informazione richiesta tempo per tempo dalla Banca per la corretta esecuzione degli ordini di pagamento e dei bonifici, nelle modalità e termini indicati nella Sezione I, parte prima e seconda – Norme che Regolano i Servizi di Pagamento - del presente contratto.</p> <p>In assenza di istruzioni particolari del Cliente, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico sarà determinato dalla Banca in relazione alle procedure utilizzate nell'ambito della propria organizzazione.</p> <p>Col valersi dei servizi della Banca s'intendono senz'altro accettate dal Cliente le norme e le condizioni da essa stabilite per i singoli servizi. Il Cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla Banca fino a che l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.</p> <p>Per i bonifici da eseguire nei paesi in cui le Banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte colpa del Cliente resta a completo carico dello stesso.</p> <p>E' inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti.</p> <p>In relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente dolo o colpa del Cliente, a tale fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.</p> <p>Le comunicazioni e gli ordini del Cliente hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.</p> <p>Fermi gli adempimenti regolamentari, la Banca non assume alcuna responsabilità in caso di mancata od inesatta esecuzione dell'incarico per fatti alla stessa non imputabili, sia per insufficiente disponibilità, per inesattezze, incompletezza o tardività delle istruzioni impartite, purché la Banca non sia imputabile di colpa grave.</p> <p>La Banca è tenuta al risarcimento dei danni causati nell'esecuzione dei propri compiti, qualora versi in colpa grave o dolo, nei limiti dei vantaggi conseguiti.</p>

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISM5M

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell'articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.

Membro di:





Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.
Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

Sezione B - Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
Art.32	Integrazione /modifica articolo ai sensi del Regolamento 2024/04	<p>Salvo espressa istruzione contraria, tutte le rimesse ed i bonifici disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, ed è disponibile non appena decorsi i termini indicati nel documento di sintesi, e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa Banca e dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli, e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. La Banca può prorogare detto termine solo per cause di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero del personale, verificatesi presso la Banca medesima o presso i corrispondenti. La Banca rende nota la proroga al Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).</p> <p>La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, prima che sia decorso il termine predetto. Tuttavia, qualora la Banca consenta al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni in futuro.</p> <p>La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell'importo medesimo nell'ipotesi in cui sussista un giustificato motivo.</p> <p>In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, nonché la facoltà di effettuare in qualsiasi momento l'addebito in conto. La Banca procederà alla consegna al Cliente dei titoli insoluti non appena in suo possesso, salvo il caso in cui il conto non presenti disponibilità, affinché la Banca possa esercitare le azioni più opportune per il recupero di quanto dovuto dal Cliente. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.</p> <p>Decorso il termine indicato nel documento di sintesi, la Banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.</p> <p>Nel caso di disposizioni RiBa e SDD RID inoltrate per l'incasso dal Cliente valgono le clausole di cui ai precedenti commi e quelle specifiche indicate alla Sezione I, parte prima e seconda – Norme che Regolano i Servizi di Pagamento - del presente contratto. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell'ipotesi prevista dal quarto comma – spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.</p>

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISMSM

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell'articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.

Membro di:





Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.

Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

Sezione B - Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
Art.36	Integrazione /modifica articolo ai sensi del Regolamento 2024/04	Il Cliente, nell'impartire alla Banca disposizioni di pagamento a favore di terzi, conferisce mandato alla Banca di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso una banca, è tenuto a specificare alla Banca stessa, con chiarezza e precisione, e relativamente a ciascuna disposizione ogni informazione richiesta dalla normativa vigente, così come indicato nella Sezione I, parte prima e seconda – Norme che Regolano i Servizi di Pagamento - del presente contratto. ;- tipo di addebito diretto (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito), il nominativo del beneficiario ed il suo identificativo, l'IBAN del conto di pagamento del beneficiario, il mandato completo di data, con indicazione del beneficiario originale che lo ha emesso se assunto da un beneficiario diverso, l'importo dell'incasso, eventuali informazioni di trasferimento, eventuale causale dell'incasso ed eventuale tipologia di causale dell'incasso.

Sezione B - Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
Art.38	Integrazione /modifica articolo ai sensi del Regolamento 2024/04	La Banca darà esecuzione alle disposizioni di pagamento a favore di terzi a condizione che, al momento del pagamento, il conto da addebitare sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscono l'utilizzazione. In caso contrario, il Cliente esonera la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, che in tal caso dovrà essere effettuato a cura del Cliente stesso direttamente al proprio creditore. Qualora il Cliente sia beneficiario di un addebito diretto, garantisce fin d'ora la comunicazione di ogni dato a terzi per la corretta esecuzione delle operazioni. La responsabilità della Banca è esclusa per gli eventuali disservizi o pregiudizi che derivassero al Cliente da fatti non imputabili alla Banca stessa, quali a titolo esemplificativo si indicano: scioperi anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; provvedimenti o atti di natura giudiziaria.

Sezione B - Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
Art.39	Integrazione /modifica articolo ai sensi del Regolamento 2024/04	Nell'ambito di ciascuna disposizione di pagamento a favore di terzi il Cliente potrà richiedere alla Banca la sospensione di singoli pagamenti, se previsto, nei termini e nelle modalità previste nelle apposite Sezioni del presente contratto; la richiesta, ove previsto, dovrà essere fatta, con un preavviso come indicato nel documento di sintesi, prima della data fissata per l'esecuzione del singolo pagamento. Il Cliente non potrà impartire alla Banca alcuna istruzione di storno di addebiti in conto corrente per pagamenti già eseguiti.

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISMSM

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell'articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.



Banca di San Marino®

Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.

Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

Sezione D - Norme che regolano i conti correnti in divisa estera e i conti correnti in euro utilizzabili in divisa	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
Art.49	Integrazione /modifica articolo ai sensi del Regolamento 2024/04	Il correntista può eseguire versamenti sul conto corrente in una qualsiasi delle valute di conto valutario ed il relativo controvalore viene accreditato in conto previa conversione in Euro, quando trattasi di conto corrente denominato in euro, o nella valuta in cui il conto è denominato, quando trattasi di conto corrente denominato in valuta estera, al cambio "durante" del giorno dell'operazione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi, in una qualsiasi valuta, a favore del Cliente. I bonifici e le rimesse da terzi in valuta estera sono accreditati in conto secondo quanto previsto nella Sezione I, parte prima e seconda - Norme che Regolano i Servizi di Pagamento - del presente contratto.

Sezione D - Norme che regolano i conti correnti in divisa estera e i conti correnti in euro utilizzabili in divisa	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
Art.50	Integrazione /modifica articolo ai sensi del Regolamento 2024/04	Tutte le disposizioni del Cliente, impartite con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto corrente ed espresse in una qualsiasi delle valute di conto valutario, sono addebitate in conto previa conversione in Euro, quando trattasi di conto corrente denominato in Euro, o nella valuta in cui il conto è denominato, quando trattasi di conto corrente denominato in valuta estera, al cambio "durante" del giorno dell'operazione o nelle specifiche tempistiche previste alle Sezioni del presente contratto in base alla tipologia di disposizione.

Sezione F - Norme che regolano le disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi ed estinzione di documenti di debito, di bonifici permanenti.	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
Art.74	Integrazione /modifica articolo ai sensi del Regolamento 2024/04	Il Cliente, nell'impartire alla Banca disposizioni permanenti di addebito diretto a favore di terzi, anche in forma aggregata, è tenuto ad attenersi alle disposizioni previste ed a specificare alla Banca stessa, con chiarezza e precisione, e relativamente a ciascuna disposizione permanente, i dati tempo per tempo richiesti, così come indicato nella Sezione I, parte prima e seconda - Norme che Regolano i Servizi di Pagamento - del presente contratto. È tenuto a specificare alla Banca stessa, con chiarezza e precisione, e relativamente a ciascuna disposizione permanente: il nominativo del beneficiario; l'importo (che dovrà essere unico); la periodicità (settimanale, mensile, trimestrale, ecc.) obbligatoriamente unica ed il giorno del pagamento (ad es. il martedì di ogni settimana, oppure il 10 di ogni mese, oppure l'ultimo giorno di ogni trimestre); la forma di pagamento (che dovrà essere unica); il termine iniziale di efficacia, e il codice IBAN e comunque le coordinate bancarie del beneficiario.

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISM5M

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell'articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.

Membro di:





Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.

Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

<p>Sezione I – Norme che regolano i Servizi di Pagamento</p> <p>PARTE PRIMA: Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento BCSM N.2020-04 “DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL) del Regolamento BCSM N. 2015-02 “SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALI” e del Regolamento BCSM N. 2024 04 “REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (SEPA)”, emanati da Banca Centrale.</p>	<p>Previsione contrattuale oggetto di variazione</p>	<p>Modifiche contrattuali proposte</p>
<p>Art.1 Definizioni</p>	<p>Integrazione /modifica definizioni previste dal Regolamento 2024/04 e s.m.i.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bonifico istantaneo: un Bonifico, che è eseguito, immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario; - Canale di disposizione di ordine di pagamento: qualsiasi metodo, dispositivo o procedura attraverso cui il pagatore può impartire un ordine di pagamento al proprio PSP per un bonifico, compresi servizi bancari online, applicazioni bancarie mobili, sportelli automatici per il prelievo del contante, o in qualsiasi altro modo nei locali del PSP; - Commissione: qualsiasi importo applicato a un utilizzatore da un prestatore di servizi di pagamento che è direttamente o indirettamente collegato a un’operazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore da un prestatore di servizi di pagamento o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi del vigente “Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica” per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi; - Commissione interbancaria: una commissione pagata tra i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto; - Consumatore: una persona fisica così come definita dal Regolamento BCSM n. 2024/04; - Conto di pagamento: un conto rientrante tra quelli così definiti dal vigente “Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica”; - Contratto quadro: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento; - IBAN: un numero identificativo internazionale di un conto bancario di pagamento che individua, senza ambiguità, un unico conto bancario di pagamento internazionale in San Marino o nell’Unione Europea, e i cui elementi sono specificati dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO); - Identificativo del soggetto giuridico o “LEI” (Legal Entity Identifier): codice di riferimento alfanumerico, basato sullo standard internazionale ISO 17442 che permette di identificare univocamente i soggetti giuridici;

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISMSM

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell’articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.





Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.
Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

<p>Sezione I – Norme che regolano i Servizi di Pagamento</p> <p>PARTE PRIMA: Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento BCSM N.2020-04 “DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL) del Regolamento BCSM N. 2015-02 “SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALI” e del Regolamento BCSM N. 2024 04 “REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (SEPA)”, emanati da Banca Centrale.</p>	<p>Previsione contrattuale oggetto di variazione</p>	<p>Modifiche contrattuali proposte</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Incasso: la parte di un’operazione di addebito diretto che va dal suo inizio da parte del beneficiario sino al suo completamento con il normale addebito sul conto di pagamento del pagatore; - Nome del beneficiario: il nome e il cognome nel caso di una persona fisica; la denominazione nel caso di una persona giuridica; - Operazione R: un’operazione di pagamento che non può essere debitamente eseguita da un prestatore di servizi di pagamento o che dà luogo a un trattamento di eccezione, tra l’altro a causa di una mancanza di fondi, di una disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un conto errato o chiuso; - Prestatore di servizi di pagamento o anche PSP: un soggetto rientrante tra quelli così definiti dal vigente “Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica” emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino; ai fini del presente contratto per PSP si intende la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario; - Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o anche PISP: un prestatore di servizi di pagamento che esercita il servizio di disposizione di ordine di pagamento; - Utilizzatore: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. ICO02 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISMSM

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell’articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.



Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.
Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

<p>Sezione I – Norme che regolano i Servizi di Pagamento</p> <p>PARTE PRIMA: Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento BCSM N.2020-04 "DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL) del Regolamento BCSM N. 2015-02 "SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALI" e del Regolamento BCSM N. 2024 04 "REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (SEPA)", emanati da Banca Centrale.</p>	<p>Previsione contrattuale oggetto di variazione</p>	<p>Modifiche contrattuali proposte</p>
<p>Art.14 bis - Commissioni per pagamenti transfrontalieri</p>	<p>Articolo di nuova previsione</p>	<p>1. Le commissioni, fatto salvo per quelle di conversione valutaria - in caso tale servizio di conversione per i Bonifici SEPA sia operativo presso la Banca-, applicate dalla Banca a un Utilizzatore per Pagamenti transfrontalieri:</p> <p>a) in euro, sono uguali a quelle applicate dalla Banca agli Utilizzatori per corrispondenti Pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale;</p> <p>b) nella moneta nazionale di uno Stato Membro dell'Unione Europea che ha notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento (UE) 2021/1230, sono uguali a quelle applicate dalla Banca agli Utilizzatori per corrispondenti Pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.</p> <p>2. La Banca, nel valutare ai fini del precedente comma 1 il livello delle commissioni per un Pagamento transfrontaliero, individua il Pagamento nazionale corrispondente, tenuto conto delle eventuali linee guida emesse in materia da Banca Centrale.</p> <p>3. Fermo restando quanto sopra indicato in merito alla conversione valutaria per i Bonifici SEPA, il comma 1 non si applica nel caso in cui il PSP situato in uno Stato Membro che non ha l'euro come valuta, in relazione al bonifico istantaneo, sia tenuto ad addebitare una commissione inferiore a quella che sarebbe applicata, in relazione allo stesso bonifico istantaneo, se si applicasse il comma 1 del presente articolo</p>
<p>Art. 14 ter - Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici</p>	<p>Articolo di nuova previsione</p>	<p>1. Con riguardo al servizio di conversione valutaria - in caso tale servizio di conversione per i Bonifici SEPA sia operativo presso la Banca - in relazione a un bonifico avviato direttamente online, utilizzando il sito web o l'applicazione bancaria mobile, la Banca, per quanto riguarda le informazioni e condizioni richieste, le spese, tassi di interesse e di cambio informa il Pagatore prima di disporre l'Operazione di pagamento, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, circa l'entità delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria applicabili al bonifico.</p> <p>2. Prima di disporre un'operazione, la Banca comunica al Pagatore, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, l'importo totale stimato del bonifico nella valuta del conto del Pagatore, comprese le eventuali commissioni applicate all'operazione e le eventuali commissioni di conversione valutaria. La Banca comunica anche l'importo stimato da trasferire al beneficiario nella valuta usata dal beneficiario.</p>
<p>Art. 20 bis - Verifica del beneficiario (Verification of Payee - VoP)</p>	<p>Articolo di nuova previsione</p>	<p>1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai bonifici di cui al paragrafo I e I bis della Sezione II, Parte Prima; - alla Banca, sia in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, sia in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISMMS

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell'articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.





Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.
Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

<p>Sezione I – Norme che regolano i Servizi di Pagamento</p> <p>PARTE PRIMA: Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento BCSM N.2020-04 “DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL) del Regolamento BCSM N. 2015-02 “SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALI” e del Regolamento BCSM N. 2024 04 “REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (SEPA)”, emanati da Banca Centrale.</p>	<p>Previsione contrattuale oggetto di variazione</p>	<p>Modifiche contrattuali proposte</p>
		<p>Il Cliente tuttavia prende atto e, con la sottoscrizione del presente Contratto e/o, in alternativa, di ulteriore e differente idonea documentazione separata predisposta dalla Banca, si dichiara espressamente edotto che, fino al termine massimo del 09 luglio 2027, l’invio e la ricezione di bonifici SEPA ordinari o istantanei, verranno effettuati IN ASSENZA DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL BENEFICIARIO (VERIFICATION OF PAYEE – VOP), servizio temporaneamente non disponibile, in base alle indicazioni ricevute dall’European Payments Council (EPC) per i Paesi SEPA che non sono membri dell’UE o facenti parte dello Spazio Economico Europeo, tra cui anche la Repubblica di San Marino.</p> <p>2. Una volta che il servizio sarà operativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Banca mette a disposizione del Cliente Pagatore il Servizio di verifica del Beneficiario al quale il Cliente intende inviare un bonifico, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, il servizio di verifica ha ad oggetto la corrispondenza tra l’identificativo del conto (IBAN) e il nome del Beneficiario; - immediatamente dopo che il Cliente Pagatore ha inserito nell’ordine di bonifico l’IBAN del conto e il nome, cognome o denominazione del Beneficiario, la Banca, senza necessità di ulteriore espressa richiesta, effettua, per il tramite del Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) del Beneficiario, il servizio di verifica della corrispondenza tra l’IBAN e il nome del Beneficiario, indipendentemente dal canale di disposizione dell’ordine di pagamento, e prima che al Cliente Pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico; - nel caso di ordini di pagamento su supporto cartaceo, la Banca presta il servizio di verifica al momento della ricezione dell’ordine di pagamento, ad eccezione del caso in cui il Cliente Pagatore non sia presente al momento della ricezione. Nel caso in cui il Cliente Pagatore non sia presente, il servizio non potrà essere prestato, con esonero di responsabilità della Banca; - nel caso di ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto, i Clienti Pagatori che non sono consumatori possono rinunciare al servizio di verifica, con esonero di responsabilità della Banca nel caso in cui il trasferimento di fondi avvenga su un conto non detenuto dal Beneficiario indicato dal Cliente pagatore. I Clienti possono, in qualsiasi momento, annullare tale rinuncia richiedendo di fruire del servizio di verifica; - in caso di mancata corrispondenza, oppure di quasi-corrispondenza, tra l’IBAN del conto e il nome del Beneficiario, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del Beneficiario, ne dà notizia al Cliente Pagatore. Nel caso di quasi-corrispondenza, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del Beneficiario, indica al Cliente Pagatore il

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. ICO02 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISM5M

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell’articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.



Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.

Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

<p>Sezione I – Norme che regolano i Servizi di Pagamento</p> <p>PARTE PRIMA: Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento BCSM N.2020-04 “DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL) del Regolamento BCSM N. 2015-02 “SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALI” e del Regolamento BCSM N. 2024 04 “REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (SEPA)”, emanati da Banca Centrale.</p>	<p>Previsione contrattuale oggetto di variazione</p>	<p>Modifiche contrattuali proposte</p>
		<p>nome del Beneficiario associato all’IBAN del conto indicato;</p> <p>- qualora il conto indicato dal Cliente Pagatore sia detenuto per conto di più Beneficiari, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del Beneficiario, conferma che il Beneficiario indicato figura tra i Beneficiari per conto del quali è detenuto il conto, oppure in caso non figure tra questi ultimi, la Banca ne dà notizia al Cliente Pagatore. All’esito della verifica, il Cliente Pagatore potrà comunque autorizzare il bonifico disposto all’identificativo del conto indicato, indipendentemente dal risultato ottenuto dalla Banca;</p> <p>- l’autorizzazione al bonifico da parte del Cliente Pagatore, a seconda degli esiti del servizio di verifica ricevuti dalla Banca, potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto non detenuto dal Beneficiario indicato dal Cliente Pagatore;</p> <p>- la Banca non è ritenuta responsabile dell’esecuzione di un bonifico a favore di un Beneficiario sulla base di un identificativo unico errato, a condizione che abbia soddisfatto i suddetti requisiti normativi previsti in materia di servizio di verifica del beneficiario. Qualora la Banca non effettui il Servizio di verifica del Beneficiario secondo i requisiti previsti dalle norme vigenti e tale mancanza determini un’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l’importo del bonifico eseguito.</p>
<p>PARAGRAFO I – Bonifici verso San Marino e i Paesi aderenti all’area unica dei pagamenti in euro (Paesi dell’area SEPA – Single Euro Payments Area)</p> <p>Art. 21 – Oggetto del servizio</p>	<p>Modifica di previsione normativa esistente</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il bonifico verso Paesi dell’Area SEPA è un bonifico in Euro o in valuta nazionale di un Paese Membro che abbia notificato la decisione di estendere l’applicazione del Regolamento UE n.2021/1230 e s.m.i., effettuato da Pagatore sia residente che non residente eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell’Unione Europea o comunque aderenti all’Area Unica dei pagamenti in euro ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall’EPC (European Payment Council). 2. Il Pagatore che effettua un bonifico ad un Beneficiario titolare di un conto di pagamento all’interno della Repubblica di San Marino o di altro Paese SEPA, non deve specificare in quale Stato risulta situato tale conto di pagamento a condizione che lo stesso sia raggiungibile a norma di uno schema di pagamento a livello di Unione Europea. 3. Il Beneficiario, che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento all’interno della Repubblica di San Marino o di altro Paese SEPA, non deve specificare in quale Stato risulta situato tale conto di pagamento a condizione che lo stesso sia raggiungibile a norma di uno schema di pagamento a livello di Unione Europea.

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISM5M

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell’articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.





Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.

Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

Sezione I – Norme che regolano i Servizi di Pagamento PARTE PRIMA: Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento BCSM N.2020-04 “DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL) del Regolamento BCSM N. 2015-02 “SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALI” e del Regolamento BCSM N. 2024 04 “REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (SEPA)”, emanati da Banca Centrale.	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
PARAGRAFO I bis - Bonifici istantanei Art. 27 bis- Oggetto del servizio	Articolo di nuova previsione	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Banca esegue immediatamente, su disposizione del Cliente, un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso una propria filiale o presso la filiale di altro Prestatore di Servizi di Pagamento verso Paesi dell’Area SEPA (bonifico in uscita), o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo), 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario. 2. La disposizione di bonifico istantaneo è irrevocabile una volta impartita dal cliente pagatore alla Banca. 3. Il servizio di Bonifico istantaneo è disponibile ed operativo, senza necessità di ulteriori espresse richieste di attivazione.
Art. 27 ter – Dati relativi all’ordine di pagamento	Articolo di nuova previsione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per l’esecuzione dell’ordine il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> - il nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; - il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; - importo dell’ordine; - eventuali informazioni sul trasferimento (causale); - eventuale data di esecuzione del pagamento, intesa come data in cui il Cliente pagatore chiede alla Banca di addebitare il conto di pagamento e di eseguire il bonifico.
Art. 27 quater - Ricezione del bonifico istantaneo	Articolo di nuova previsione	<ol style="list-style-type: none"> 1. In deroga alla disciplina di cui all’art.27 il momento della ricezione di un Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è quello in cui questo è stato ricevuto dalla Banca, indipendentemente dall’ora o dal giorno di calendario. 2. In deroga a quanto previsto al comma superiore, il momento della ricezione dell’Ordine di pagamento per i bonifici istantanei nei casi particolari di seguito descritti, è stabilito come segue: <ol style="list-style-type: none"> a) nel caso di un Ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo, è il momento in cui la Banca ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all’Ordine di pagamento, il che avviene il prima possibile dopo che il Pagatore ha impartito l’Ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo al proprio PSP; b) nel caso di un Ordine di pagamento singolo per un bonifico istantaneo nel quadro di un pacchetto di ordini di pagamento multipli, qualora la conversione di tale pacchetto in singole Operazioni di pagamento sia effettuata dalla Banca: il momento in cui la Banca ha scorporato l’Operazione di pagamento che ne deriva; in tale caso la Banca procede alla conversione del pacchetto subito dopo che l’ordine di pagamento è stata impartito dal pagatore e completa tale conversione prima possibile; c) nel caso di un Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da Conti di pagamento non denominati in euro (se tale servizio è disponibile presso la Banca): il momento in

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISM5M

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell’articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.



Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.
Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

<p>Sezione I – Norme che regolano i Servizi di Pagamento</p> <p>PARTE PRIMA: Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento BCSM N.2020-04 “DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL) del Regolamento BCSM N. 2015-02 “SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALI” e del Regolamento BCSM N. 2024 04 “REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (SEPA)”, emanati da Banca Centrale.</p>	<p>Previsione contrattuale oggetto di variazione</p>	<p>Modifiche contrattuali proposte</p>
		<p>cui l’importo dell’Operazione di pagamento è stato convertito in euro.</p>
<p>Art. 27 quinquies - Esecuzione del bonifico istantaneo</p>	<p>Articolo di nuova previsione</p>	<p>1. Se il Cliente Pagatore e la Banca concordano che l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento per un bonifico istantaneo deve avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il momento della ricezione dell’Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è quello concordato, indipendentemente dall’ora o dal giorno di calendario.</p> <p>2. La Banca assicura che il Cliente pagatore possa impartire un Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo attraverso tutti gli stessi canali di disposizione di ordini di pagamento previsti per gli altri bonifici.</p> <p>3. La Banca può rifiutare l’esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell’Area SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento, a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l’esecuzione di bonifici istantanei, con onere da responsabilità.</p>
<p>Art. 27 sexies - Obblighi della Banca nell’ambito delle operazioni di bonifico istantaneo</p>	<p>Articolo di nuova previsione</p>	<p>1. Subito dopo la ricezione di un Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, la Banca verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell’Operazione di Pagamento e, se i fondi necessari sono disponibili, riserva o addebita l’importo dell’Operazione di Pagamento sul conto del Pagatore e invia immediatamente l’Operazione di Pagamento al PSP del Beneficiario.</p> <p>2. Entro dieci secondi dal momento della ricezione dell’Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte del PSP del Cliente Pagatore, il PSP del beneficiario mette l’importo dell’Operazione di pagamento a disposizione sul Conto di pagamento del beneficiario e conferma il completamento dell’Operazione di pagamento al PSP del Pagatore.</p> <p>3. Il PSP del beneficiario garantisce che la data di valuta dell’accredito sul Conto di pagamento del beneficiario corrisponda alla data in cui l’importo dell’Operazione di pagamento è accreditato dal PSP del beneficiario sul Conto di Pagamento del beneficiario; e</p> <p>a) immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento di cui al precedente comma 2 o, qualora non riceva tale conferma di completamento, entro dieci secondi dal momento della ricezione dell’Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del Pagatore informa gratuitamente il Pagatore, nonché, se del caso, il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, del fatto che l’importo dell’Operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul Conto di pagamento del beneficiario;</p>

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISM5M

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell’articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.

4



Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.
Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

<p>Sezione I – Norme che regolano i Servizi di Pagamento</p> <p>PARTE PRIMA: Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento BCSM N.2020-04 “DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL) del Regolamento BCSM N. 2015-02 “SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALI” e del Regolamento BCSM N. 2024 04 “REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (SEPA)”, emanati da Banca Centrale.</p>	<p>Previsione contrattuale oggetto di variazione</p>	<p>Modifiche contrattuali proposte</p>
		<p>b) nei casi di cui al precedente art.27 quater lett.b), il PSP del Pagatore procede alla conversione del pacchetto subito dopo che l’Ordine di Pagamento è stato impartito dal Pagatore al proprio PSP e completa tale conversione prima possibile;</p> <p>c) la conversione valutaria di cui al precedente art. 27 quater lett.c), avviene subito dopo che il Pagatore ha impartito l’Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo al proprio PSP.</p> <p>4. La Banca, immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento dell’operazione di bonifico istantaneo o, qualora non riceva tale conferma di completamento, entro dieci secondi dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, informa gratuitamente il Cliente del fatto che l’importo dell’operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario. Qualora la Banca del pagatore non abbia ricevuto dalla Banca del beneficiario il messaggio di conferma della messa a disposizione dei fondi sul conto dello stesso, entro 10 secondi dalla ricezione, riporta immediatamente il conto del cliente allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo.</p> <p>5. Su richiesta del Cliente, la Banca offre a questi la possibilità di fissare un limite che stabilisca l’importo massimo trasferibile, anche mediante bonifico istantaneo, salvo non sia stato già predisposto dalla stessa Banca Tale limite può essere fissato su base giornaliera o per singola operazione. Tramite il proprio Internet banking, il cliente avrà la possibilità di modificare, in diminuzione, in ogni momento l’importo massimo trasferibile predefinito, riducendo in tal modo l’importo fino ad azzerarlo. Il Cliente può chiedere in ogni momento ed a proprio rischio, l’aumento del massimale rivolgendosi alla propria Filiale della Banca, che resta a disposizione anche per disattivare in via definitiva il servizio di Bonifico istantaneo. Qualora un Ordine di pagamento per un bonifico istantaneo di un Utilizzatore superi l’importo massimo o comporti il suo superamento, la Banca non esegue l’Ordine di pagamento per il bonifico istantaneo e ne dà notizia all’Utilizzatore, comunicandogli le modalità per modificare l’importo massimo.</p> <p>6. Con il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei, la Banca offre ai propri Utilizzatori la possibilità di impartire Ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto. Per quanto concerne il numero di Ordini di pagamento che possono essere impartiti nel quadro di un pacchetto di bonifici istantanei la Banca non stabilisce limiti più bassi di quelli applicati a pacchetti di altri bonifici. I Clienti Pagatori che non sono consumatori possono rinunciare al servizio di verifica di cui all’art.20 bis (quando tale servizio sarà disponibile presso la Banca) quando impartiscono pacchetti di</p>

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISM5M

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell’articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.



Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.

Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

<p>Sezione I – Norme che regolano i Servizi di Pagamento</p> <p>PARTE PRIMA: Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento BCSM N.2020-04 "DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL) del Regolamento BCSM N. 2015-02 "SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALI" e del Regolamento BCSM N. 2024 04 "REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (SEPA)", emanati da Banca Centrale.</p>	<p>Previsione contrattuale oggetto di variazione</p>	<p>Modifiche contrattuali proposte</p>
		<p>ordini di pagamento multipli, con esonero di responsabilità della Banca nel caso in cui il trasferimento di fondi avvenga su un conto non detenuto dal Beneficiario indicato dal Cliente Pagatore. I Clienti possono, in qualsiasi momento, annullare tale rinuncia richiedendo di fruire del servizio di verifica.</p>
<p>Paragrafo III – Altre operazioni di pagamento R.I.D. <u>Art. 41 bis - Validità delle deleghe RID conferite in data precedente all'1.2.2014</u></p>	<p>Articolo di nuova previsione</p>	<p>1. Le deleghe RID conferite in data precedente all'1.02.2014 ed ancora in essere a tale data, rimangono valide ed alle stesse si applicano le disposizioni relative agli addebiti diretti mediante Direct Debit, di cui agli articoli di seguito riportati.</p> <p>2. I mandati per addebiti diretti conclusi prima del 1 febbraio 2014, contenuti in un'autorizzazione valida rilasciata dal Beneficiario per l'incasso di detti addebiti, rimangono validi anche dopo tale data e considerati alla stregua del consenso prestato alla Banca del pagatore per effettuare addebiti diretti periodici incassati dal beneficiario ai sensi del Regolamento BCSM 2024/04 e s.m.i. Nell'ambito dei predetti mandati inerenti addebiti diretti, consentono rimborsi incondizionati e rimborsi applicati retroattivamente alla data del pagamento rimborsato, solo se detti rimborsi risultano previsti nell'ambito del mandato.</p>
<p>SEPA DIRECT DEBIT CORE Art. 42 comma 1 – Oggetto del servizio</p>	<p>Modifica di previsione normativa esistente</p>	<p>1. Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in San Marino e negli altri paesi dell'Unione Europea o Paese SEPA, disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario ("Mandato"), purché gli addebiti diretti siano disponibili per i consumatori a norma di uno schema di pagamento. Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC - European Payments Council con apposito Rulebook.</p> <p>In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca.</p>
<p>Art. 42 bis – Dati relativi al Sepa Direct Debit Core</p>	<p>Articolo di nuova previsione</p>	<p>1. Il Sepa Direct Debit Core deve obbligatoriamente contenere i dati tempo per tempo richiesti dalla normativa vigente, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il riferimento unico del Mandato; - l'identificativo del Beneficiario; - il nome del Beneficiario; - l'importo dell'incasso; - eventuali informazioni sul trasferimento; - il codice identificativo dello schema di pagamento. <p>2. Il Cliente ha diritto di dare istruzione alla Banca affinché:</p>

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISMSM

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell'articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.

Membro di:





Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.
Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

Sezione I – Norme che regolano i Servizi di Pagamento PARTE PRIMA: Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento BCSM N.2020-04 “DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL) del Regolamento BCSM N. 2015-02 “SISTEMA DEI PAGAMENTI NAZIONALI” e del Regolamento BCSM N. 2024 04 “REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO (SEPA)”, emanati da Banca Centrale.	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
		<ul style="list-style-type: none"> - limiti a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l’incasso dell’Addebito Diretto; - qualora un Mandato nell’ambito di uno schema di pagamento non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di Addebito Diretto e accerti, sulla base dei dati del Mandato e prima che il suo conto di pagamento sia addebitato, che l’importo e la periodicità dell’operazione di Addebito Diretto presentata corrispondano a quelli concordati nel Mandato; - blocchi ogni Addebito Diretto sul conto di pagamento del Pagatore o blocchi ogni Addebito Diretto iniziato da uno o più Beneficiari determinati, o autorizzi unicamente gli Addebiti Diretti disposti da uno o più Beneficiari determinati.
PARTE II – SEZIONE I Art. 46 - Condizioni Contrattuali - Ambito di applicazione	Modifica di previsione normativa esistente	1. Le norme della presente Parte Seconda disciplinano l’esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, tramite Bonifici Estero effettuati da/verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un paese estero diverso da Paese SEPA o dell’Unione Europea, oppure, se situato in un Paese membro dell’Unione Europea che non ha adottato l’Euro, qualora non abbia notificato la decisione di estendere l’applicazione del Regolamento UE 2021/1230 e s.m.i.
PARTE II – SEZIONE I Art. 49 - Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca	Comma di nuova previsione	5. La Banca avvisa il Cliente ogni qualvolta si verifichi un tentativo iniziato e/o fallito di eseguire Operazioni di Pagamento tramite invio di mail o sms o altre modalità tempo per tempo utilizzate dalla Banca, oppure utilizzando i canali telematici di cui il Cliente sia titolare.
PARTE II - SEZIONE II – Bonifici Estero Art. 51 - Dati relativi all’Ordine di Pagamento	Modifica di previsione normativa esistente	1. Ai fini della presente Parte Seconda, per bonifico estero si intende: a) un bonifico effettuato da/verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un paese estero diverso da Paese SEPA o dell’Unione Europea, oppure, se situato in un Paese membro dell’Unione Europea che non ha adottato l’Euro, qualora non abbia notificato la decisione di estendere l’applicazione del Regolamento UE 2021/1230 e s.m.i.,
Clausole di maggior interesse	Inserimento di nuova clausola	Presa d’atto specifica e accettazione, tra le altre clausole di maggior interesse, delle disposizioni di cui all’art. 20 bis Verifica del beneficiario (Verification of Payee – VoP).

MODIFICHE CONTRATTO SERVIZIO INTERNET BANKING

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
 Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
 Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISM5M

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell’articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.



Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.

Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

Sezione III: Norme che regolano il Servizio di Internet Banking	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
Art.8 Limiti Operativi	Integrazione /modifica articolo ai sensi del Regolamento 2024/04	<p>1. Il Cliente, nell'impartire disposizioni, anche di bonifico istantaneo, è tenuto ad operare entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti.</p> <p>2. I flussi devono essere predisposti secondo gli standard concordati tra il Cliente e la Banca e riportati nelle istruzioni operative. Il Cliente si impegna ad accettare i flussi ad esso destinati. La revoca delle istruzioni/disposizioni contenute nei flussi inviati dal Cliente, fermo restando il rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, è consentita solo nei limiti temporali e nei casi specificamente indicati dalla Banca nelle istruzioni operative e dalla Banca Passiva nell'ambito del contratto sottoscritto con il Cliente stesso.</p> <p>3. L'importo massimo trasferibile, anche per bonifico istantaneo è fissato su base giornaliera. Tramite il proprio Internet banking, il cliente avrà la possibilità di modificare, in diminuzione, in ogni momento l'importo massimo trasferibile predefinito, riducendo in tal modo l'importo fino ad azzerarlo. Il Cliente può chiedere in ogni momento ED A PROPRIO RISCHIO, l'aumento del massimale rivolgendosi alla propria Filiale della Banca, che resta a disposizione anche per disattivare in via definitiva il servizio di Bonifico istantaneo. Qualora un Ordine di pagamento per un bonifico di un Utilizzatore superi l'importo massimo o comporti il suo superamento, la Banca non esegue l'Ordine di pagamento per il bonifico e ne dà notizia all'Utilizzatore.</p>
Art. 9 - Esecuzione, informazione e responsabilità della Banca	Integrazione /modifica articolo ai sensi del Regolamento 2024/04	<p>1. La Banca relativamente ai flussi inviati dal Cliente e di sua pertinenza, si impegna ad eseguire le disposizioni impartite, previa identificazione del conto di pagamento e, secondo quanto previsto dai connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento e dalle istruzioni ricevute mediante il Servizio di Internet Banking in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi medesimi.</p> <p>2. La Banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute. Le responsabilità della Banca e del Cliente in ordine ai Servizi di Pagamento tramite Internet Banking sono quello tempo per tempo indicate nel presente contratto e nella Sezione I, parte prima e seconda – Norme che Regolano i Servizi di Pagamento - del contratto di conto corrente, al quale il presente Servizio è collegato. La Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente, tramite l'aggiornamento di status delle disposizioni direttamente visibili sul Portale e/o sull'APP, adeguate comunicazioni circa lo stato di avanzamento dei flussi inviati alle Banche destinatarie, nonché circa eventuali errori o blocchi dei flussi che rendono necessario la ripetizione della trasmissione dei flussi medesimi.</p> <p>3. La Banca non risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni del Servizio di Internet Banking dovute a cause non imputabili al dolo o a colpa grave della Banca stessa, fra le quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle dovute a: eventi bellici o rivoluzionari, guerre civili, terremoti, alluvioni o altre catastrofi naturali, incidenti nucleari, gravi situazioni di inquinamento, scioperi anche del personale della Banca, interruzioni dell'energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, caso fortuito o fatto di terzi. È inoltre esclusa per la Banca qualsiasi responsabilità derivante da inefficienze dell'ambiente tecnico e/o del collegamento Internet del Cliente.</p> <p>4. Resta esclusa in particolare ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti subiti dal Cliente o da terzi, in conseguenza dell'uso o mancato uso del Servizio anche dovuto a ritardo o mancanza di consegna/recapito, nonché ogni responsabilità della Banca per mancato guadagno, perdita di contratti, di clienti e simili. La Banca non è responsabile della scelta, gestione e utilizzo, operate dal Cliente, di chiavi elettroniche, codici, supporti, firme digitali o elettroniche, dispositivi di sicurezza.</p>
Art. 10 - Termine per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.	Integrazione /modifica articolo ai sensi del Regolamento 2024/04	<p>1. Facendo rinvio, per quanto non ivi indicato alla Sezione I, parte prima e seconda – Norme che Regolano i Servizi di Pagamento - del contratto di conto corrente, al quale il presente Servizio è collegato. Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca sono eseguite, salvo diversa pattuizione, entro il termine massimo di una Giornata Operativa dal momento della ricezione dell'Ordine di Pagamento da parte del Cliente, ad eccezione del bonifico istantaneo, entro i termini previsti dal Regolamento BCSM 2024/04, la Banca assicura che il conto di pagamento sia disponibile 24 ore al giorno ed in qualsiasi giorno di calendario e le disposizioni siano eseguite entro 10 secondi dalla disposizione dell'Operazione di Pagamento nella valuta in cui il conto del beneficiario è denominato e ne conferma il completamento, con valuta corrispondente alla data di accredito dell'importo sul conto del beneficiario. Qualora non riceva conferma del completamento, entro dieci secondi dalla ricezione</p>

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISM5M

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell'articolo 100 bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.



Banca di San Marino®
Futuro da una vita

Banca di San Marino S.p.A.
Strada della Croce, 39
47896 Faetano
Repubblica di San Marino

Tel. +(378) 0549 87 34 11
PEC direzione@pec.bsm.sm
tNotice bsm.email@bsm.sm

www.bsm.sm
info@bsm.sm

Sezione III: Norme che regolano il Servizio di Internet Banking	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
		<p>dell'Ordine di Pagamento per un bonifico istantaneo, la Banca informa gratuitamente il Cliente del fatto che l'importo dell'Operazione di Pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul conto di pagamento del Beneficiario.</p> <p>2. L'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nella Sezione II della Sezione I del Contratto di Conto Corrente; oltre i predetti limiti orari gli Ordini di Pagamento ricevuti si considerano ricevuti la Giornata Operativa successiva, fatta eccezione per il bonifico istantaneo il cui termine di ricezione dell'Ordine di Pagamento è quello in cui è stato ricevuto dalla Banca indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.</p> <p>3. In caso di ordine di pagamento singolo di bonifico istantaneo nel quadro di un pacchetto di ordini di pagamento multipli, il termine di ricezione è il momento in cui il la Banca ha scorporato l'operazione di pagamento che ne deriva.</p> <p>4. In caso la Banca attivi il Servizio di Ordine di Pagamento per un bonifico istantaneo da conti di pagamento non denominati in euro; il termine di ricezione è il momento in cui l'importo dell'Operazione di Pagamento è stato convertito in euro.</p>
Art. 10 bis – Obblighi della Banca e Verifica del beneficiario (Verification of Payee – VoP).	Articolo di nuova previsione	<p>Fermo quanto indicato nella Sezione I, parte prima e seconda – Norme che Regolano i Servizi di Pagamento - del contratto di conto corrente, al quale questo Servizio è collegato, Il Cliente prende atto e, con la sottoscrizione del presente Contratto e/o, in alternativa, di ulteriore e differente idonea documentazione separata predisposta dalla Banca, si dichiara espressamente edotto che, fino al termine massimo del 09 luglio 2027, l'invio e la ricezione di bonifici SEPA ordinari o istantanei, verranno effettuati IN ASSENZA DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL BENEFICIARIO (VERIFICATION OF PAYEE – VOP), servizio temporaneamente non disponibile, in base alle indicazioni ricevute dall'European Payments Council (EPC) per i Paesi SEPA che non sono membri dell'UE o facenti parte dello Spazio Economico Europeo, tra cui anche la Repubblica di San Marino.</p>

SOTTOSCRIZIONE	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
	Integrazione /modifica articolo ai sensi del Regolamento 2024/04	<p>Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a contattarlo ai recapiti telefonici e e-mail dallo stesso rilasciati alla sottoscrizione del Servizio Internet Banking.</p> <p>Con l'abilitazione dei servizi sopraindicati, Il Cliente conferma la validità e l'efficacia della procura di conto corrente, rilasciata ai terzi delegati, anche per il Servizio Internet Banking, già attivo sul predetto contratto, confermando anche per gli stessi la validità dei limiti dispositivi assegnati per il presente Servizio, anche per le operazioni di bonifico istantaneo.</p> <p>Il Cliente dichiara di essere in possesso di un esemplare del presente contratto, di aver ricevuto ogni informazione circa l'operatività del Servizio e la consegna dei codici di accesso e operativi, nonché di aver ricevuto il/i supporto/i operativo/i contestualmente alla firma del presente contratto dopo averne riscontrato la perfetta integrità.</p>

Clausole di maggior interesse	Previsione contrattuale oggetto di variazione	Modifiche contrattuali proposte
	Inserimento di nuova clausola	<p>Presa d'atto specifica e accettazione, tra le altre clausole di maggior interesse, delle disposizioni di cui all'art. 10 bis Verifica del beneficiario (Verification of Payee – VoP).</p>

San Marino, 10 aprile 2026

La Direzione Generale

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v. | Iscritta: Reg. Società n. 2430 dal 14/03/2001
Reg. Sog. Autorizzati n. 49 | Reg. Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sez. C n. IF0003
Reg. PSP n. 2 | RE.I.CAP. n. IC002 | COE SM00476 | COD. SWIFT: MAOISM5M

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con Decreto Delegato 111/2011 e s.m.i. e al Fondo di Indennizzo degli Investitori ai sensi dell'articolo 100-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.i.